

[ETICHETTE] Decreto in arrivo troppo costoso secondo Ambrosi (Assolatte). Zaia: metodi naturali

Latte a lunga conservazione Botta e risposta sull'origine

[DI GIUSEPPE FUGARO]

Si torna a parlare di etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari, anche se da parte di Bruxelles non è arrivato ancora nessun segnale ufficiale sullo schema di decreto ministeriale inviato lo scorso mese di agosto. Lo ha fatto ancora una volta il Ministro **Luca Zaia** rispondendo al Presidente di Assolatte **Giuseppe Ambrosi**, proprio sull'argomento riguardante l'obbligo di indicare in etichetta l'origine per il latte e i prodotti lattiero caseari, senza però dare nessuna notizia sullo stato della procedura di valutazione dello schema di decreto italiano che intro-

duce l'obbligo.

«Questo significa - ha sottolineato in proposito il presidente Ambrosi - che i formaggi italiani dovrebbero denunciare la quantità di latte straniero che contengono, indicando le percentuali per Paese di provenienza. Ciò comporterebbe superiori costi derivanti dalla rigidità negli approvvigionamenti e un serio danno d'immagine. Il Made in Italy in realtà riguarda il processo di produzione e lavorazione, non l'origine delle materie prime, che sono frutto della selezione, delle scelte, dell'esperienza del produttore».



Il provvedimento, sempre che esso venga ritenuto conforme dalla Commissione europea e venga quindi emanato, desta comunque preoccupazione nel settore per alcuni passaggi soprattutto per la norma che vieterebbe di ag-

giungere proteine e caseina nella lavorazione del latte. «Queste componenti - ha detto ancora Ambrosi - sono utilizzate a livello industriale per dare un risultato costante e standardizzare la qualità del prodotto. Anche questo sarebbe un duro colpo per la competitività dell'industria italiana, poiché molte imprese potrebbero per convenienza decidere di delocalizzare la produzione all'estero per poi commercializzare i prodotti in Italia, con danni per occupazione ed export».

A queste osservazioni comunque la risposta del ministro è stata che «i nostri for-

[PROVENIENZA Anche per i trasformati

La grossa novità del decreto all'esame di Bruxelles è che l'indicazione del luogo d'origine del latte vale anche per i prodotti lattiero caseari, per i prodotti porzionati nei punti di vendita e per i prodotti preincartati o confezionati nel punto di vendita o in locali attigui, funzionalmente connessi al punto di vendita.

Ma l'indicazione dell'origine da riportare nelle etichette di tali prodotti si estende anche agli ingredienti, sempre riportati in etichetta, con riferimento alle sostanze ottenute dalla trasformazione del latte, o di prodotti lattiero caseari per le quali si deve fare riferimento al luogo di origine del latte impiegato nella fase iniziale del processo di trasformazione.

La norma che desta non poche preoccupazioni nei produttori è quella che disciplina i formaggi ottenuti da cagliate imponendo di riportare in etichetta la specifica menzione "formaggio ottenuto da cagliata" con l'indicazione anche dell'origine del latte

impiegato. Il timore concreto è di dequalificare tutta una categoria di prodotti che, con l'indicazione dell'origine voluta dal decreto, subirebbe una disaffezione ingiustificata da parte dei consumatori.

Un'altra norma prevede d'imporre il divieto di impiego di proteine e loro composti o di sostanze contenenti proteine nella fabbricazione dei formaggi e latticini facendo salve però le nuove tecnologie e quindi il latte concentrato.

Per il latte uht l'indicazione dell'origine attraverso la menzione in etichetta della zona di mungitura, nel caso in cui sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine con l'indicazione di comune, provincia, regione, Italia, Stato Ue o Ue, se proveniente da più stati dell'Unione; o in alternativa della zona di provenienza del latte impiegato nel caso in cui non sia possibile dimostrare la provenienza del latte fino agli allevamenti di origine con l'indicazione di provincia, regione, Italia o il nome dello stato Ue o Ue per la provenienza da più Stati o paesi terzi (extracomunitari). ■ **G.F.**

maggi e gli altri derivati del latte debbano trasformarsi secondo le procedure naturali e tradizionali che da sempre consentono ai nostri casari di produrre il buon formaggio del nostro Paese».

Per il momento quindi la questione dell'etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari interessa di più la politica e i media che non i produttori e i consumatori, dove non fa neppure tanta rilevanza distinguere tra latte fresco e latte Uht e precisare che il primo ha già una normativa sull'obbligo di indicare l'origine del latte. E non a caso il nuovo decreto riguardante l'etichettatura del latte a lunga conservazione richiama esplicitamente tale normativa affermando che le modalità da seguire per ottemperare all'obbligo di indicare l'origine del latte Uht sono le stesse già previste per l'indicazione obbligatoria della provenienza del latte fresco di cui a due decreti ministeriali del 2004 e 2005

[POCA INFORMAZIONE

Ma ormai la maggioranza dei consumatori utilizza latte a lunga conservazione, per cui è evidente che è importante e significativo rivolgersi a questa grande fetta di audience alla quale invece andrebbe meglio spiegato che il consumo di latte fresco è possibile anche in una socializzazione che sembra toglierci molti spazi come quello di acquistare ogni giorno o anche ogni due giorni latte fresco.

Le campagne promozionali che dovrebbero essere presto avviate serviranno anche a fornire queste informazioni e a un maggior utilizzo per uso alimentare della nostra produzione che non può essere certo destinata sempre più a latte Uht. ■

[**NORMATIVA**] Passa con la fiducia il decreto che «premia gli splafonatori»

Quote latte, per questa campagna prelievo mensile ridotto al 5%

Hanno tentato fino all'ultimo di togliere ciò che inizialmente era stato introdotto all'ultimissimo momento nel decreto legge 25 settembre 2009 n.135, entrato in vigore il 26 settembre successivo, e cioè la norma sulle quote latte, ma senza successo in quanto il provvedimento è passato con il voto di fiducia e quindi completamente blindato. Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri e promulgato dal capo dello Stato doveva contenere solo disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità e quindi evitare o chiudere procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia. Il provvedimento in realtà era divenuto subito l'occasione per inserire di soppiatto qualche norma incomprensibile e criptica che produce effetti concreti nei confronti di alcune ristrette categorie di soggetti e che per giunta entrano subito in vigore, per cui anche in caso di mancata conversione in legge vengano fatti salvi i diritti maturati nel periodo di vigenza del decreto legge.

La norma che ha messo ancora una volta a rumore il mondo dei produttori di latte riguarda le modalità del versamento mensile del prelievo che viene ridotto al 5% per questa campagna 2009/2010 e al 10% del dovuto per la successiva campagna 2011/2012

La norma precisa esattamente che "al fine di completare l'attuazione del regolamento (Ce) n.72/2009 del Consiglio, del 19

gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti mensili del prelievo vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5% per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10%

per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nella campagna 2007/2008".

Al riguardo occorre considerare che il livello produttivo 2007/2008 costituisce già un livello ottenuto fuori legge che ora dovrebbe anche essere consolidato. Queste aziende quindi, ritenute di fatto splafonatrici di quote assegnate, che stanno già ottenendo il vantaggio di una regolarizzazione della loro posizione, ricevono ora un ulteriore regalo costituito dalla nuova norma entrata in vigore sin da settembre 2009, che consente loro di non versare, né garantire, il prelievo relativo alla produzione che verrà effettuata fuori quota nella corrente annata e nella prossima. La legge è passata contro il parere contrario delle organizzazioni di categoria professionali che non hanno mancato di esprimere riserve e critiche su un provvedimento che contribuisce ad allargare la frattura tra coloro che cercano di produrre rimanendo nelle regole e coloro che continuano a rimanerne fuori. «Ancora una volta - si legge in una nota della Cia - si premia chi non rispetta le regole, nazionali



e comunitarie, mentre si penalizzano i produttori che sono stati nella legalità e hanno compiuto, anche con enormi sacrifici di carattere economico, investimenti produttivi e orientati al miglioramento della qualità». Anche per il presidente del settore lattiero-caseario di Fedagri-Concooperative, **Tommaso Mario Abrate**, si tratta «di un nuovo intollerabile regalo ai produttori fuori regola. Gli splafonatori possono così trattenere e versare in corso di campagna una parte minima del prelievo fino al raggiungimento della produzione 2007-2008, in larga parte tuttora non coperta da quota. Al contrario, i produttori che hanno comperato quote e rispettato le normative dovranno versare l'intero importo mensile del prelievo e in caso di supero del 6% della quota perderanno definitivamente gli importi versati».

In definitiva quindi, nel momento di crisi che attraversa il settore, si tratta di un vero e proprio aiuto concesso in termini di maggiore liquidità e minor ricorso al sistema bancario ad alcuni che non sono certo un esempio di rispettoso adeguamento alle norme in materia di quote latte. ■ **G.F.**